DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che approva un programma integrato mediterraneo per la regione Abruzzo

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(88/259/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che l'Italia ha presentato alla Commissione un programma integrato mediterraneo (PIM) per la regione Abruzzo;

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, il PIM Abruzzo in versione modificata è stato presentato dalla Commissione al comitato consultivo dei programmi integrati mediterranei, che ha espresso parere favorevole;

considerando che il PIM Abruzzo, ivi compreso il relativo piano finanziario, può quindi essere approvato dalla Commissione;

considerando che il PIM Abruzzo si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1992;

considerando che il PIM Abruzzo comporta misure che costituiscono un programma quadro d'azione e che, in quanto tali, possono beneficiare di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — sezione orientamento, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che, a fini di efficienza, il PIM Abruzzo verrà realizzato in fasi successive e formerà oggetto di ulteriori decisioni quando le condizioni per la concessione di un contributo comunitario saranno soddisfatte;

considerando che la spesa per la realizzazione delle misure che compongono il PIM Abruzzo è stimata a 131 495 000 ECU;

considerando che il contributo comunitario coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stimato a 10 918 580 ECU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Previo esame da parte della Commissione e consultazione del comitato consultivo dei PIM, è approvato il PIM Abruzzo, nella versione presentata alla Commissione il 18 dicembre 1986 e successivamente modificata. Le stime della spesa totale e dei contributi comunitari attinti a ciascuna delle fonti di bilancio della Comunità sono indicate nel piano finanziario del PIM Abruzzo.

La Commissione concede i contributi comunitari specificati nel piano finanziario del PIM Abruzzo a condizione che gli interventi siano effettuati conformemente al PIM Abruzzo, rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva, e che siano rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitarie.

Articolo 2

Il contributo relativo alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 non può superare l'importo di 10 918 580 ECU relativamente alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1992 per misure da finanziare nel contesto del PIM Abruzzo, stimate a 131 495 000 ECU.

Articolo 3

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, una prima quota attinta alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento e pari a 2 806 190 ECU è impegnata in conformità al piano finanziario del PIM Abruzzo.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.